

STATUTO



Allegato "A" al n. 59168/26983 rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art.1) E' costituita una società per azioni denominata

"IMPRESA PERCASSI S.P.A."

Art.2) La società ha sede in Bergamo.

Art.3) La società ha per oggetto le seguenti attività:

a) la costruzione, l'acquisto, la vendita, la permuta e la gestione di beni immobili;

b) l'esercizio dell'attività edilizia in qualunque settore, l'assunzione, l'esecuzione di opere pubbliche e private, in appalto o in concessione, in Italia o all'Estero, sia per conto di terzi che in proprio; in particolare, la società, potrà svolgere tutte le attività riconducibili a tutte le categorie di opere generali e specializzate di cui all'allegato "A" al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni; la fornitura, l'installazione, la manutenzione degli impianti tecnologici (idrico-sanitari, termici, di condizionamento, elettrici); la progettazione, la costruzione, la manutenzione e ristrutturazione di edifici civili e il restauro e la manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela; lavori relativi alla costruzione e manutenzione di strade, acquedotti, ponti, fognature, impianti di irrigazione, gasdotti ed oleodotti; lavori di difesa e sistemazione idraulica, lavori connessi al movimento di terra (scavi, sbancamenti, ecc.), opere edili connesse alla urbanizzazione primaria e secondaria.

Tali attività potranno essere svolte sia in Italia che all'estero. La Società può compiere qualsiasi altra operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare connessa all'attività sociale e ritenuta dall'Organo Amministrativo necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale; può anche assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre Società aventi oggetto affine o connesso al proprio, contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine e concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sui propri immobili anche a garanzia di obbligazioni di terzi, anche non soci e anche a titolo gratuito.

Tutte tali attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in ossequio al disposto delle Leggi in materia.

Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli iscritti in Albi Professionali, nonché le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/93 e quelle riservate alle società di

intermediazione mobiliare di cui all'art. 1 della legge 2.1.1991 n. 1, come modificato dal Decreto Legislativo n. 58/1998.

Art.4) La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

CAPITALE - AZIONI

Art.5) Il capitale della società è di Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) diviso in numero 6.000.000 (seimilioni) di azioni, tutte del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00).

Possono essere conferiti in sede di aumento del capitale sociale anche beni in natura e crediti.

Art.6) Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Ogni azione è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 C.C.

TRASFERIBILITA' DELLE AZIONI

Art.7)

Trasferimento per atto tra vivi

7.1 Le azioni sono trasferibili liberamente per atto tra vivi, nel rispetto del diritto di prelazione spettante agli altri soci.

7.2 Qualora un socio intenda trasferire a terzi, anche se già socio, per atto tra vivi, in tutto od in parte, le proprie azioni e/o i diritti d'opzione su di esse spettantigli in caso di aumento del capitale sociale (d'ora in poi, tutti insieme, anche più semplicemente denominati "titoli e/o diritti"), dovrà previamente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata a tutti i soci (incluso/i quello/i cui si vogliono trasferire titoli e/o diritti) ed all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, offrire i predetti titoli e/o diritti in prelazione a tutti gli altri soci, specificando il nome del/i socio/i o del terzo/i disposto/i all'acquisto e le relative condizioni (corrispettivo, termini e modalità di pagamento, eventuali garanzie). L'offerta in prelazione di titoli e/o diritti con le modalità testé indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile. Non sono ammesse offerte congiunte di titoli e/o diritti da parte di più soci, restando in tale caso inteso che la prelazione qui prevista e disciplinata potrà essere esercitata limitatamente a tutti i titoli e/o diritti posti in vendita da ciascun singolo socio.

7.3 Con il termine trasferire di cui al paragrafo precedente, si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo: vendita, trasferimento fiduciario, riporto, donazione, permuta, conferimento in società, vendita in blocco d'azienda o di complesso di beni in cui siano ricompresi i titoli e/o diritti, fusione per incorporazione o per costituzione

#p#

di nuova società che comporti il trasferimento dei titoli e/o diritti all'incorporante od alla società risultante dalla fusione, vendita forzata, vendita fallimentare, vendita all'assuntore di concordato fallimentare, cessione di beni ai creditori, concordato con cessione di beni ai creditori, liquidazione volontaria di società e scissione comunque operata), in forza del quale si consegua in via diretta od indiretta il risultato del trasferimento della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su titoli e/o diritti.

7.4 I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al precedente paragrafo 7.2 del presente articolo, darne comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'offerente e, per conoscenza, agli altri soci ed all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società. In tale lettera dovrà essere manifestata la volontà di acquistare tutti i titoli e/o diritti offerti in vendita. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, i titoli e/o diritti offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società, ivi espressamente incluso/i il/i socio/i che nella comunicazione di cui al paragrafo precedente del presente articolo sia/siano indicato/i come interessato/i all'acquisto purché ne faccia/facciano richiesta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

7.5 Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci, diverso/i da quello/i che nella comunicazione di cui al paragrafo 7.2 sia/siano indicato/i come interessato/i all'acquisto, dichiari di non essere d'accordo sul prezzo, ovvero non sia in grado (ad esempio: permuta, donazione, conferimento in società ecc.), o comunque non ritenga, di offrire la stessa prestazione offerta dal terzo, egli, fatta eccezione per i casi di vendita forzata, vendita fallimentare, vendita all'assuntore di concordato fallimentare, vendita in sede di concordato con cessione dei beni ai creditori, nei quali avrà solo diritto ad essere preferito pagando il prezzo di aggiudicazione entro dieci giorni dalla comunicazione da effettuarsi dall'aggiudicatario, avrà comunque diritto di acquistare i titoli e/o diritti oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito dall'Organo Arbitrale di cui al successivo art.43, che assumerà in tal caso anche le funzioni e la veste di Organo Arbitratore.

7.6 Nella propria valutazione l'Organo ora indicato dovrà tenere
##

conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione sul mercato e del suo avviamento, nonché di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore dei titoli e/o diritti di società. L'Organo Arbitratore, entro 30 (trenta) giorni, prorogabili una sola volta dietro sua richiesta e per non più di 15 (quindici) giorni, comunicherà contemporaneamente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a tutti i soci e all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, la propria valutazione, non appena la stessa sarà stata resa. Il prezzo come sopra determinato è vincolante per tutte le parti.

7.7 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione, come previsto e disciplinato dal presente articolo, il socio che abbia offerto in prelazione tutti o parte dei propri titoli e/o diritti sarà libero di procedere al trasferimento di detti titoli e/o diritti al soggetto ed ai termini e condizioni oggetto della sua offerta in prelazione, purché tale trasferimento avvenga non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione. Decorso inutilmente l'indicato termine di 60 (sessanta) giorni senza che si sia proceduto al trasferimento di tutti o parte dei titoli e/o diritti offerti in prelazione, anche se a favore del medesimo soggetto ed ai medesimi termini e condizioni della precedente offerta in prelazione, in ogni caso dovrà procedersi a nuova comunicazione ai sensi del paragrafo 7.2 del presente articolo.

7.8 La cessione delle azioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione, per quella specifica cessione, da parte di tutti gli altri soci.

7.9 Il diritto di prelazione non opera inoltre nei trasferimenti che avvengano a favore di società controllanti la società Socia o di società controllate dalla medesima o di società soggette al controllo della stessa società che controlla la società Socia.

7.10 Ogni trasferimento di titoli e/o diritti effettuato in violazione delle disposizioni di cui ai paragrafi precedenti è nullo ed inefficace tanto per la società quanto per i suoi soci.

Trasferimento mortis causa

In caso di trasferimento per successione a causa di morte, gli altri soci avranno il diritto di acquistare dagli aventi causa le partecipazioni cadute in successione, per un corrispettivo concordato o - qualora manchi l'accordo - stabilito dall'Organo Arbitrale di cui al successivo art.43. Il diritto di acquisto dovrà essere esercitato a mezzo lettera raccomandata con A.R. trasmessa

##

agli aventi causa ed alla società entro sei mesi dall'apertura della successione mortis causa ed il relativo pagamento dovrà essere fatto entro sei mesi dall'esercizio del diritto di acquisto. Tale diritto di acquisto dovrà avere ad oggetto l'intera partecipazione caduta in successione, salvo diverso accordo tra le parti (aventi causa del socio defunto e soci superstiti). Se più soci superstiti intendono esercitare tale diritto, la partecipazione facente capo al socio defunto dovrà essere attribuita in proporzione alle quote già possedute.

ASSEMBLEA

Convocazione - luogo - modalità

Art.8) L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o anche entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dello stesso nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo o in altro luogo, purchè in Italia o nell'ambito dell'Unione Europea.

Art.9) L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.

Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purchè sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti, alternativamente o cumulativamente tra loro:

a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio fax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati i quali dovranno, entro la data stabilita

dell'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso.

Assemblea totalitaria

Art.10) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Convocazione su richiesta dei soci

Art.11) Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2367 C.C. è consentito a tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale di richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

Intervento all'assemblea

Art.12) Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito all'esibizione dei titoli che legittimano l'intervento in assemblea sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

Per l'intervento in assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

Lo stesso vale per gli strumenti finanziari eventualmente aventi diritto al voto.

Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

Art.13) L'assemblea ordinaria e straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio/videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

* sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

#p#

* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

* vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Rappresentanza in assemblea

Art.14) Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del Codice Civile.

Presidenza

Art.15) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione; in mancanza del presidente del consiglio di amministrazione, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti: nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

Al Presidente dell'assemblea competono tutti i poteri di legge. In particolare, spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Verbale dell'assemblea

Art.16) Nei casi di legge - ovvero quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

Competenze dell'assemblea ordinaria

Art.17) L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Competenze dell'assemblea straordinaria

##

Art.18) L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Assemblea: maggioranze

Art.19) L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'assemblea devono essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Per le deliberazioni inerenti (i) le modificazioni dello statuto, (ii) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, (iii) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, (iv) l'acquisto o vendita di partecipazioni, aziende e rami d'azienda, (v) le operazioni di fusione e scissione e (vi) l'acquisto e alienazione di beni immobili nonché costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari di importo superiore ad Euro 1.000.000 (un milione), è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Norme per il computo dei quorum

Art.20) Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda convocazione.

Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una assemblea in prima

convocazione.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art.21) La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.

Organo di vigilanza è il collegio sindacale.

Amministratori

Art.22) Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 Cod.Civ., salva diversa deliberazione dell'assemblea dei soci all'atto della nomina.

Consiglio di amministrazione

Art.23) Il consiglio di amministrazione è composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri.

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Art.24) Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, fax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione.

Art.25) Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Nel caso di consiglio di amministrazione composto da più di due membri, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Art.26) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono

##

presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art.27) Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art.28) Se per qualsiasi causa viene meno un Consigliere si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione: entro quindici giorni, per iniziativa di uno o più Amministratori o di un Sindaco, deve essere sottoposta alla decisione dei Soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo il Consiglio di Amministrazione può compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Voto di lista

Art.29) Salva diversa unanime decisione dei soci, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste contenenti un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, in cui i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno il 20% (venti per cento) delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Le liste sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) devono essere depositate presso la sede amministrativa della società almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine di sette giorni sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto per la carica. Le liste presentate senza l'osservanza delle statuizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Gli amministratori uscenti sono rieleggibili.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ciascun azionista può votare per una sola lista. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

#p#

i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per i seguenti denominatori: 2,3,4,5,6,7,8 e così fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati fino a concorrenza del numero di Consiglieri da eleggere. In caso di parità di quoziente per l'ultimo Consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti sarà preferito quello più anziano per età anagrafica.

Poteri di gestione

Art.30) All'amministratore unico e al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione dell'acquisto e vendita di partecipazioni, aziende e rami d'azienda e dell'acquisto e alienazione di beni immobili nonché costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari di importo superiore ad Euro 1.000.000 (un milione).

All'amministratore unico e al consiglio di amministrazione spettano in via non esclusiva la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nel caso previsto dall'art. 2505 e 2505 bis Cod.Civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso comune.

Delega di attribuzioni

Art.31) Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni sei mesi.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, tutti i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro 30 giorni sottoporre

all'assemblea la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Comitato esecutivo

Art.32) Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte oltre ai consiglieri nominati anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

Direttore generale

Art.33) L'organo amministrativo può nominare direttori generali determinandone i poteri.

Rappresentanza della società

Art.34) La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione ed agli amministratori delegati, nei limiti della delega.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale salve le limitazioni risultanti dalle delibere di nomina. Ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti in cui gli è attribuita, può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

Compensi degli amministratori

Art.35) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 C.C.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Collegio sindacale

Art.36) Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto

##

organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

E' composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

Il collegio sindacale è funzionante ai sensi di legge.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal precedente art.13.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art.37) La revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale, integralmente costituito da revisori legali iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Nei casi di legge o laddove deliberato dall'assemblea, la revisione legale dei conti può essere esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

OBBLIGAZIONI

Art.38) L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale. La relativa delibera deve risultare da verbale redatto da notaio.

BILANCIO ED UTILI

Art.39) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o anche entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dello stesso, qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto almeno il cinque per cento da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno attribuiti al capitale proporzionalmente, salvo che l'assemblea deliberi per altra destinazione ovvero di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo.

Qualora il bilancio della società sia assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi a norma dell'art. 2433 bis C.C.

Versamenti e finanziamenti soci

Art.40) La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche

##

senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

RECESSO

Art.41) Il diritto di recesso compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nei soli casi di legge.

Il diritto di recesso è escluso in caso di proroga del termine di durata della società ed in caso di introduzione o rimozione o modifica di vincoli o limiti alla circolazione delle azioni.

Nel caso in cui la società sia o divenga soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C..

Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni di legge.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile.

Gli amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.42) La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

La liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o a un collegio di liquidatori, nominato dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore o al collegio compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini

##

della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa incluso il suo esercizio provvisorio.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.43) Qualsiasi controversia o contestazione dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e/o aventi causa e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle non compromettibili per Legge, dovrà essere risolta da un unico arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Bergamo, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. L'arbitro dovrà decidere entro 180 (centoottanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale, con obbligo del contraddittorio tra tutte le parti in causa.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni di Legge in materia di società per azioni.

SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

Art.44) La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis comma secondo cod.civ.

DOMICILIO

Art.45) Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Firmato: Percassi Francesco

Firmato: Armando Santus Notaio (l.s.)